

croci e di candelabri, altari di legno che servivano da armadii, sotto volte affumicate e tra pareti polverose.

Ogni altare doveva avere la sua dotazione e il suo patrono, che nominava il rettore, per adempiere gli obblighi incombenti di messe. Ma questi obblighi erano trascurati, perchè i patroni o i rettori non soddisfacevano neppure il tenue onorario a chi li serviva. Anche quando lo pagavano, si verificava una specie di sfruttamento dei cappellani, ai quali era data una piccola mercede, per la soddisfazione degli oneri, mentre il rettore si tratteneva il più del beneficio, (21) sostituzioni vietate dal Concilio di Trento.

Le chiese erano sprovedute di confessionari, che solo ai tempi di S. Carlo cominciarono a introdursi universalmente, e il Visitatore ordina vengano costruiti e adoperati al più presto (22).

In conformità alle prescrizioni del Tridentino, era istituita la Cattedra di Teologica già da quattro anni, ma il canonico che n'era investito, un predicatore di cartello, D. Pietro Cristini, non ne aveva adempiuto gli uffici, pur avendo sempre percepito i cento scudi annuali della prebenda (23).

Dai decreti del primo visitatore apostolico Gerolamo Federici stampati in Torino nel 1577, veniamo pur a conoscere, attraverso le prescritte riforme, gli abusi che qua e là erano allignati nella condotta del clero.

Si ordina infatti ai sacerdoti di portare la chierica, di recidere i peli sul labbro superiore, di non coltivare la barba a somi-

(21) « Altare S. ti Michaelis sub Truna habet mensam ligneam, et Iconam indecentem absque ornamentis, est dotatum ad liberam collationem Rev. di Capitali. Illius Rector est D. Martinus Sassetus de Planitiis Canonicus Augustensis. habet in anno redditu scuta sexaginta in circa cum onere celebrandi quotidie, quod onus persolvitur per Capellanum ad id conductum sub annua mercede scutorum quatuordecim », id. *Arch. Cap.*, copia, pagg. 63-64.

(22) « Et quia non vidit in Ecclesia (Metropolitana) ipsa sedes aliquas decentes pro audiendis confessionibus poenitentium, decrevit fieri Sedem unam amplam pro Poenitentiaro... Item et quatuor alias », id. *Arch. cap.*, pag. 78.

(23) *Id.*, pag. 79; METRANESIO-BOSIO, pag. 861.

glianza delle persone d'arme, cioè terminante a punta sul mento; di vestire abiti lunghi di color nero, fuorchè in viaggio, in cui si permettono le vesti corte, siano però tali che giungano alle ginocchia. Non portino cappello se non hanno ragione di sanità, ma coprano il capo col consueto berretto in forma di croce. Si vieta loro di giocar alle carte, di entrare nelle osterie, di portar maschere, di cacciare, d'esercitar la mercatura, d'accettar tutele, di abitare con donne che non siano loro madri, sorelle, o zie, o tutto al più cognate; di tenere fantesche d'età inferiore ai 50 anni, ecc. (24).

Alcuni anni dopo Mons. Peruzzi lamentava di nuovo gli stessi abusi, da far credere che « i decreti generali » del predecessore fossero tenuti in quel conto che le famose gride spagnuole.

Egli deplora che moltissimi ecclesiastici trascurino i loro doveri o se ne scarichino su sostituti, portino vesti e acconciature alla maniera dei secolari, convertano la Chiesa e il coro in un salotto di chiacchiere, mentre alcuni di essi, prolungati i loro passatempo fino alla mezzanotte, appena poi si svegliano « al concerto degli uccelli » (25).

Però maggiori scandali, cioè violazione del celibato ecclesiastico, il Visitatore non trovò in Città, eccettuato un caso solo (26).

Nel popolo la moralità era abbastanza fiorente, tuttavia pare si verificassero attentati non sai se più audaci o sacrileghi alla onestà delle donne, perchè il Visitatore ordina che in ogni chiesa si tengano aperte due porte: una per il passaggio delle donne, e l'altra per gli uomini, con queste scritte:

(24) « Hieronymi Federici Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopi Laudensis ecc. Generalia decreta in visitatione edita etc. ». Taurini, 1577. Cfr. E. CURUSO, *La Chiesa in Piemonte, ecc.*, pag. 92 e segg.

(25) *Act. Visit. Arch. Capit.*, copia, pagg. 96 e segg. « ...visitantes, quamplures invenimus qui vel per substitutes divina officia obire nituntur, aut cupimus etiam obire prorsus omittunt... in superiori labro adeo sunt hirsuti, barbamque sic prolixam gestant et retortam, ut superciliosi potius et austeri, quam devoti et humiles videri cupiant etc. ».

(26) Il rettore di S. Silvestro, *id.*, pagg. 117-118.